(N. 418)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1954 (V. Stampato N. **290**)

presentato Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1954

Stanziamento di fondi per il finanziamento dei lavori da eseguire dalle Ferrovie dello Stato per la sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro e l'allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una sovvenzione straordinaria di lire 5.500.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione della stazione di Milano Porta Nuova con abbassamento del piano del ferro ed allacciamento della stazione stessa con la linea di Monza, in dipendenza della convenzione stipulata col comune di Milano, in virtù del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1469, dai Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e di grazia e giustizia, in data 4 febbraio 1939.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Art. 2.

Gli accordi conclusi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con il comune di Milano per le varianti da apportare, per esigenze tecniche o urbanistiche, al piano di lavori previsto nella convenzione indicata all'articolo precedente, saranno approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Le maggiori spese derivanti dalle varianti richieste dal comune di Milano per ragioni di sistemazione urbanistica della zona interessata dai lavori, saranno a carico del comune stesso.

Art. 3.

La sovvenzione di cui all'articolo 1 sarà fornita dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in cinque esercizi finanziari in ragione di lire 500.000.000 per l'esercizio 1954-55; lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56; 1956-57; 1957-58; lire 500.000.000 per l'esercizio 1958-1959.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI